

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2978

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SACCUCCI, NICCOLAI GIUSEPPE, CARADONNA, RAUTI

Presentata il 28 maggio 1974

Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 16 novembre 1962, n. 1622, istituiva — nell'ambito degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito — il ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, specificando che i sottotenenti di detto ruolo sarebbero stati tratti, mediante distinti concorsi per titoli ed esami, dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, per circa un quarto dei posti messi a concorso, dai marescialli in servizio permanente effettivo di dette armi.

La possibilità di inserirsi stabilmente in una carriera non più condizionata dalla provvisorietà dell'impiego, come accadeva per il complemento, indusse molti ufficiali di questa categoria a partecipare ai concorsi per l'ammissione al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico. Si verificò, però, che gli ufficiali di complemento, i quali avevano la possibilità di transitare nel servizio permanente effettivo, poterono godere di questa nuova norma soltanto due anni più tardi, in quanto il primo concorso non solo fu bandito nel 1964 ma l'attribuzione dell'anzianità venne disposta per l'anno successivo (1965).

E da considerare, inoltre, che dal 1960 non esisteva per tali ufficiali alcuna possibilità di transito nel servizio permanente effettivo in quanto, in previsione dell'istituzione del ruolo

speciale unico, erano stati sospesi i concorsi per il passaggio nel servizio permanente effettivo (ruolo normale) precedentemente previsto.

Sembra opportuno tener presente che anche il numero globale dei posti messi annualmente a concorso costituiva (e costituisce ancor oggi) un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico, cioè circa 120 posti, numero piuttosto esiguo rispetto a quello degli ufficiali di complemento in servizio.

Ciò comportò una enorme difficoltà e gravi sacrifici per i primi concorrenti che, essendo in numero maggiore data la citata sospensiva dei concorsi per il passaggio nel servizio permanente effettivo, dovettero porre il massimo impegno nello studio delle materie previste dal programma di esami ed essere perfettamente a posto sotto l'aspetto disciplinare e tecnico-professionale.

Dopo questa dura selezione, i vincitori dei primi concorsi, e cioè quelli banditi dal 1964 al 1968, dovettero inoltre soggiacere ad un ulteriore notevole sacrificio morale ed economico in quanto, giunti in massima parte al grado di capitano di complemento o prossimi ad esserlo, furono costretti a rinunciare al grado ed all'anzianità già conseguita, retrocedendo al grado di sottotenente e perdendo,

agli effetti della carriera, gli anni di servizio già prestati.

D'altra parte la legge 28 marzo 1968, n. 371, per la stabilizzazione degli ufficiali di complemento prevede che questi possano rimanere in servizio fino al raggiungimento del minimo della pensione, con possibilità di proroghe annuali e di avanzamento fino al grado di tenente colonnello, togliendo a detta categoria quel carattere di provvisorietà dell'impiego che aveva determinato l'istituzione del ruolo speciale unico. Per altro, gli ufficiali di complemento trattenuti in servizio non subiscono, agli effetti della carriera, alcuna perdita di anni di servizio né retrocessione del grado. Essi infatti, per l'avanzamento al grado superiore, fino all'avvento della legge 29 dicembre 1973, n. 824 (di cui si tratterà più avanti), hanno seguito gli ufficiali del ruolo normale e, mediamente dopo un periodo di 6 anni di subalterno (2 nel grado di sottotenente e 4 in quello di tenente), hanno conseguito il grado di capitano.

Al contrario, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico, per accedere al grado di capitano, debbono tuttora permanere 10 anni nei gradi di subalterno (2 nel grado di sottotenente e 8 nel grado di tenente), anni che vengono aggiunti al periodo di servizio di prima nomina ed a quelli di trattenimento nel complemento prima dell'ammissione nel servizio permanente effettivo. Non appare equo il differenziato trattamento di cui sopra, qualora si consideri che, a parità di servizio, gli ufficiali di complemento trattenuti, cioè coloro che non hanno superato o non hanno affrontato i concorsi per il passaggio in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico, godono dei privilegi del grado superiore ed in particolare di un più

elevato trattamento economico rispetto agli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico, vincitori dei concorsi e quindi scelti dopo una difficile selezione.

Questi ultimi sopportano, oltretutto, un disagio morale considerevole nel doversi trovare subordinati nel grado, talvolta anche di più ordini, ad ufficiali di complemento dello stesso corso o addirittura di corsi successivi, i quali, pur avendo partecipato ai concorsi, non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori.

Ora si presenta la favorevole condizione di sanare questa sperequazione, in quanto l'organico previsto per il grado di capitano nel ruolo speciale unico è pressoché vuoto.

Si ritiene giusto ed urgente, quindi, che gli ufficiali in questione, dopo un periodo minimo di permanenza nei gradi di subalterno, possano accedere al grado di capitano.

La modifica legislativa richiesta non mira a creare una situazione di particolare favore; al contrario essa tende soltanto a sanare una situazione non equa, non rispondente soprattutto allo spirito della legge istitutiva del ruolo speciale unico, situazione che crea amarezza ed ingiusto danno ad ufficiali meritevoli di miglior trattamento.

Nel caso specifico, anche in relazione alle vacanze numeriche esistenti nel grado di capitano, della presente proposta di legge verrebbero a fruire in particolare gli ufficiali del ruolo speciale unico vincitori dei primi concorsi; cioè proprio quelli che, per effetto del superamento degli stessi, sono stati retrocessi al primo gradino della scala gerarchica, con perdita degli anni di servizio prestato e dei privilegi morali e materiali connessi.

Il prospetto che segue illustra in sintesi e con sufficiente chiarezza il problema su-

UFFICIALI SUBALTERNI	RECLUTAMENTO	AVANZAMENTO	ORGANICO
Ufficiali di complemento trattenuti	Non hanno affrontato o non hanno superato i concorsi per il passaggio in servizio permanente effettivo.	Non perdono anni di carriera. Fino al 1973 compreso hanno seguito gli ufficiali del ruolo normale, accedendo al grado di capitano dopo circa sei anni di subalterno.	Non è previsto per il grado di subalterno né per quello di capitano.
Ufficiali in servizio permanente effettivo (RSU)	Hanno superato i concorsi per titoli ed esami per il passaggio in servizio permanente effettivo.	Riprendono la carriera dal grado di sottotenente e perdono gli anni di servizio prestati. Per accedere al grado di capitano devono prestare servizio per 10 anni da subalterno, più 1 anno di prima nomina e mediamente 5 anni da trattenuto nel complemento.	Per il grado di subalterno è saturo. Per il grado di capitano è quasi vuoto.

Occorre infine considerare che, stante la vigente legislazione, con il concorso per la ammissione al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico bandito nel corrente anno (decimo della serie) i posti previsti dall'organico dei gradi di subalterno nel ruolo speciale unico (1120) verranno ad essere coperti completamente dai vincitori dei concorsi per l'ammissione al ruolo stesso banditi dal 1964 al 1973. Pertanto non vi saranno più vacanze nel grado di subalterno poiché, con la legge vigente, i tenenti del primo concorso per l'ammissione al ruolo speciale unico avanzeranno al grado superiore solo nel 1975. Ne consegue che almeno per quattro anni è stata creata una situazione che non ha consentito né vorrebbe consentire di bandire in futuro altri concorsi per l'ammissione nel ruolo speciale unico per la saturazione dei posti nei gradi di subalterno.

La definitiva stabilizzazione degli ufficiali di complemento, con la legge n. 824 del 29 dicembre 1973, rende ora drammatica la situazione descritta perché toglie ai quadri del ruolo speciale unico ogni speranza di vedere ripristinato l'equilibrio turbato dalle vigenti norme, per loro decisamente sfavorevoli. Infatti, il trattenimento degli ufficiali di complemento fino al limite di età previsto per quelli militanti nei ruoli normali conferisce un crisma definitivo a privilegi che sembravano provvisori e riassorbibili nel tempo. Il procrastinarsi di un tale scompenso creerà certamente una incrinatura nei quadri subalterni dell'esercito. I relativi provvedimenti si palesano pertanto urgenti, anche sulla base delle numerose lettere di protesta che gli ufficiali del ruolo speciale unico e le loro famiglie stanno inviando, da qualche tempo, ad organi d'informazione nazionali di differenti tendenze.

Il fenomeno è quanto mai sintomatico perché offre il senso della prostrazione morale in cui versano militari coscienti di non aver demeritato e che sono chiamati ad assolvere funzioni delicate e fondamentali. Essi sono stati costretti a porsi al limite del regolamento interessando la stampa ai loro problemi, dal

momento che le numerose leggi presentate in loro favore non hanno, sino ad ora, fatto scaturire alcun effetto. Particolarmente grave è la situazione degli ex-sottufficiali, molti dei quali, ove non vengano promossi sollecitamente al grado di capitano, rischiano di essere colpiti dai limiti di età, ovvero di terminare la carriera nel grado predetto.

In ogni caso sarebbero collocati in quiescenza con un trattamento pensionistico inferiore a quello che avrebbero avuto se fossero rimasti nella categoria dei sottufficiali e per giunta con anni di anticipo rispetto a questi ultimi.

L'approvazione della presente proposta di legge costituisce pertanto un atto di giustizia e non soltanto di opportunità. Per altro, dei 1136 posti da capitano previsti nell'organico del ruolo speciale unico, oltre 1.000 sono tuttora vuoti.

Non sussistono quindi ostacoli tecnici alla promozione dei tenenti vincitori dei primi concorsi, almeno di quelli banditi fino al 1968 incluso, nelle cui graduatorie sono inseriti ex-ufficiali di complemento ed ex-sottufficiali, quasi tutti con notevole anzianità di servizio e di età e pertanto maggiormente danneggiati.

Il provvedimento, oltretutto, condurrebbe alla copertura di circa la metà delle disponibilità organiche, in quanto per il momento interesserebbe soltanto 596 ufficiali, ai quali se ne aggiungerebbero 100 ogni anno.

L'onere per l'attuazione della proposta è del tutto irrisorio, considerato che la retroattività della promozione avrebbe valore soltanto ai fini giuridici e che gli stipendi dei nuovi capitani dovrebbero essere stati già previsti, data la vacanza organica dei citati 1.000 posti ed oltre, che si protrae da tempo.

Sottoponiamo pertanto alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge la cui applicazione eliminerebbe gli inconvenienti sopra rappresentati e sanerebbe questa abnorme situazione, evitando anche dannose conseguenze per l'istituzione militare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità; i tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado sempre che gli ufficiali di pari grado ed anzianità del ruolo normale abbiano già consentito la promozione.

Per i tenenti provenienti dai concorsi banditi fino a tutto il 1968 il periodo di permanenza nel grado è ridotto a tre anni.

La promozione dei tenenti del ruolo speciale unico ha luogo ciascun anno nei limiti di due terzi dalle vacanze numeriche disponibili nel grado di capitano.

La promozione dei tenenti dei concorsi banditi fino al 1968 compreso è retroattiva ai soli fini giuridici ».